

La rilevanza della scriminate culturale nel sistema penale italiano.

di Maria Pina Di Blasio

Sommario: 1. Breve premessa metodologica. – 2. I c.d. *reati culturalmente orientati*. 3. Uno sguardo ad altri Paesi: analisi comparativa. - 4. Il fattore culturale e la sua esatta collocazione nella struttura della fattispecie criminosa. – 5. I precedenti giurisprudenziali. - 6. Le coordinate ermeneutiche indicate dalla Suprema Corte nel 2015: ultimo arresto giurisprudenziale sul tema.

1. Breve premessa metodologica. Il presente contributo ha come precipua finalità quella di porre in evidenza la rilevanza e la reale portata giuridica della motivazione culturale per il nostro ordinamento penale. L'analisi si snoda attraverso la disamina preliminare dei c.d. reati "culturalmente orientati" per concentrarsi poi sulla incidenza di tutti quei fattori che contribuiscono a dar corpo alla motivazione culturale nella configurabilità del reato, nelle sue molteplici manifestazioni.

La complessità del tema, anche in ragione delle innumerevoli implicazioni di natura diversa, psicologica, sociologica, antropologica e, per quel che qui maggiormente rileva, giuridica, richiede necessariamente un approccio di tipo comparatistico che consenta di confrontare modelli esperienziali di altri Paesi con il sistema penale italiano, incentrato e costruito su valori, che per cultura e storia, diversi se non addirittura antitetici.

Un tema che con sempre maggiore frequenza si evidenzia nei dibattiti giudiziari e dottrinali ed in ambito socio-politico, è quello concernente il complesso e molto spesso controverso rapporto tra diritto e «cultura», specialmente quando si tratta dell'universo culturale di soggetti provenienti da altri continenti.



I massicci flussi immigratori degli ultimi decenni hanno portato anche in Italia, come già accaduto in altri Stati europei, individui e famiglie provenienti da luoghi e culture profondamente diverse. E, in specie, nell'ambito dei rapporti interni al nucleo familiare, legati all'affettività, alla sessualità ed alla organizzazione di base del vivere umano, che si registrano situazioni di conflitto tra cultura di origine del migrante e diritto del paese d'immigrazione.

Invero, si tratta di un tema dai confini molto ampi quanto incerti, che richiede, come è facile intuire, non soltanto l'attività di ricerca ed elaborazione del giurista, o solo il punto di vista del sociologo, ma anche l'attenzione di altri cultori di discipline diverse, come lo psicologo, e figure affini fino allo psichiatra forense¹. E' evidente che l'area penalistica non è l'unica coinvolta dall'avvento della diversità, tuttavia è l'ambito disciplinare che rileva in maniera diretta e dirimente.

L'integrazione di persone di cultura differente provenienti da altri Paesi rappresenta una esigenza non più rinviabile della società contemporanea² e la questione di come gestire questa integrazione, le politiche da studiare, modelli da adottare, implica di tener in debito conto diversi aspetti: sociologici, religiosi, prima ancora che giuridici³.

In questa sede, senza pretesa di esaustività, ci si limiterà all'analisi del fenomeno prevalentemente dei suoi aspetti giuridici e, segnatamente processual-penalistici, condividendo l'idea secondo cui un sistema penale contiene in sé una delle più alte manifestazioni dei valori prevalenti in una determinata società e misura, in certo qual modo, il grado di civiltà di un Paese.

L'immigrato, nel Paese d'arrivo, trova regole di comportamento e, in particolare, norme penali, diverse da quelle presenti nel suo Paese d'origine, e tale diversità è dovuta, almeno in parte e in alcuni casi, alla diversità di cultura. Ciò potrebbe, quindi, indurre in errore l'immigrato, convinto della conformità della propria condotta, tollerata, nella sua cultura d'origine ma *contra ius* nel paese ospitante.

In quest'ambito ci si pone il problema di come deve reagire l'ordinamento di fronte a condotte palesemente contrarie al nostro sistema di valori. Si tratta di una questione cruciale per il diritto penale delle società multiculturali occidentali, ai quali il presente articolo tenderà,

¹ LINGIARDI V., *La personalità e i suoi disturbi*, Il Saggiatore, Milano 2004.

² LORELLO L., *Identità e dialogo in una società complessa*, in *Percorsi costituzionali*, 2/3 *Identità e Costituzione*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 122-ss.

³ Si pensi al dibattito che ha riguardato l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane (Per una ricostruzione del dibattito si rinvia al Dossier simboli religiosi nei luoghi pubblici, con i contributi di CELOTTO A., *Crocifisso, laicità e "ritrosia" delle Corti sovranazionali*, in *Giustizia amministrativa*, Rivista di diritto pubblico, Giust.Amm.it, maggio 2011).



per quanto possibile, e limitatamente agli elementi di riflessione offerti dalla giurisprudenza, di fornire una risposta, evidenziando gli studi e le ricerche tesi all'individuazione di tutti quegli elementi concettuali capaci di conciliare il rispetto della diversità culturale con il rispetto della uniformità e della credibilità del sistema penale.

2. I c.d. reati culturalmente orientati. I problemi legati al multiculturalismo, senza dubbio costituiscono un duro banco di prova per il nostro ordinamento giuridico. In società in cui convivono individui provenienti da diverse culture sovente si verificano difficoltà di convivenza a livello sociale che, per traslato, si riverberano inevitabilmente sull'ordine pubblico, quindi, sul piano giuridico, chiamando in causa il diritto penale e le sue procedure.

L'attenzione dei penalisti, in particolare si è focalizzata sulle problematiche connesse al trattamento sanzionatorio di persone appartenenti ad altre culture, che abbiano commesso fatti costituenti reato secondo i criteri normativi della nostra cultura, del nostro diritto penale in particolare, ma dalla loro cultura valutati in modo diverso quanto a liceità o a gravità. Uno stesso fatto può costituire un reato grave nel nostro Paese, di minore entità, in Francia, o addirittura essere considerato irrilevante in un altro Paese Europeo.

La dottrina penalistica ha elaborato la figura del "reato culturalmente orientato", tentando di circoscriverne i contorni a livello definitorio. In linea teorica, il reato culturalmente orientato è stato definito come un comportamento posto in essere da un soggetto appartenente ad un gruppo culturale di minoranza, che è considerato reato dall'ordinamento giuridico del gruppo culturale di maggioranza. Questo stesso comportamento, tuttavia, all'interno del gruppo culturale del soggetto agente, è condonato, o accettato e ritenuto come un comportamento normale o addirittura incoraggiato o, in casi estremi finanche imposto⁴.

Devono, quindi, considerarsi come culturalmente motivate quelle fattispecie concrete nelle quali l'imputato abbia violato la legge penale proprio per il fatto di aver agito conformemente alle norme giuridiche, alle tradizioni sociali o ai precetti morali propri del gruppo di appartenenza. In altri termini, affinché un reato possa dirsi culturalmente orientato è necessario che la condotta del soggetto agente sia in effetti giuridicamente e/o socialmente e/o lecita nella cultura d'appartenenza dell'agente e che quest'ultimo abbia effettivamente posto in essere la condotta delittuosa a causa dei condizionamenti esercitati dalla propria cultura.

⁴ DE MAGLIE C., *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Ets, Pisa 2010, p. 30.

All'uopo parte della dottrina⁵ ha delineato i confini del concetto di «cultura» rilevante fini dell'individuazione dei reati culturalmente orientati, ricomprendendovi tutte quelle appartenenze culturali in grado di incidere sull'esistenza dei rispettivi membri e non già sui singoli per quanto importanti aspetti del vissuto quotidiano. Quindi, quella che assume rilievo caratterizzante è la cultura di “un gruppo” specifico e ben determinato, benché spesso non sia agevole, dal punto di vista descrittivo, definire le caratteristiche che il gruppo deve possedere affinché l'appartenenza allo stesso sia penalmente rilevante.

Invero, l'attenzione per l'identità culturale dell'imputato ha costituito oggetto di studio fin dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso negli Stati Uniti e, solo successivamente, con l'aumento del flusso migratorio, anche nei Paesi europei, tra cui l'Italia.

Negli Stati Uniti, la terminologia utilizzata per indicare il dibattito relativo ai profili di rilevanza penale della compresenza, in una medesima società, di una pluralità di culture, è *cultural defence*⁶. Si tratta di una categoria di elaborazione dottrinale, una figura di diritto penale che, in presenza di determinate condizioni, individuati nel *background* culturale dell'imputato, consenta di poter ritenere sussistente una causa di giustificazione (*complete defense*) o una circostanza attenuante (*mitigating defense*) della sua responsabilità penale⁷. Nei sistemi statunitensi la categoria della *defense* -o *defence*, nella terminologia inglese-comprende tutti gli elementi che giovano al reo, comprese le nostre cause di giustificazione e di esclusione o di diminuzione della pena⁸.

Per *cultural defence* la dottrina americana fa riferimento a tutti i possibili momenti di emersione, durante un processo penale, dei fattori culturali che possono ridondare a favore di un imputato appartenente ad una cultura di minoranza⁹. Si tratta dell'uso di una prova culturale per supportare la tesi difensiva dell'esistenza di una causa di esonero o di limitazione di responsabilità (*criminal defence*) tradizionale, per mitigare l'accusa (*charge*) o

⁵ Ivi, p. 18.

⁶ BASILE F., *Diritto penale e società multiculturale: teoria e prassi della c.d. cultural defence nell'ordinamento statunitense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, (www.statoeChiese.it), luglio 2009.

⁷ PAROLARI P., *Reati culturalmente motivati. una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali*, in *Ragion pratica*, 2/2008, 529-558

⁸ «A cultural defense maintains that persons socialized in a minority or foreign culture, who regularly conduct themselves in accordance with their own culture's norms, should not be held fully accountable for conduct that violates official law, if that conduct conforms to the prescriptions of their own culture» (la “Cultural defense” afferma che le persone integrate in una minoranza o cultura straniera, che si comportano regolarmente in conformità con le loro peculiari norme culturali, non dovrebbero essere ritenuti pienamente responsabili per la condotta che viola la legge ufficiale, se questa condotta è conforme alle prescrizioni della loro cultura») MAGNARELLA J. P., *Justice in a Culturally Pluralistic Society: the Cultural Defense on Trial*, in *Journal of Ethnic Studies* 19 (1991), p. 67.

⁹ *Ibidem*



la pena già comminata (*sentence*), o per supportare il *plea bargaining*, cioè il patteggiamento¹⁰.

Sulla scorta di quanto su precisato è agevole dedurre che, in realtà la tematica tanto discussa dalla dottrina italiana indicata con il termine di “reato culturalmente motivato o reato culturale, o culturalmente orientato, è la stessa di quella affrontata negli States, sotto il nome di *cultural defence*. Si tratta della possibilità di addivenire ad una esclusione di responsabilità o a un trattamento penale più clemente in ragione della appartenenza culturale dell'imputato.

Orbene, per quel che in questa sede maggiormente rileva, e limitatamente al nostro Paese, gli aspetti più problematici portano in primo piano fatti che coinvolgono donne, fanciulli e minori come soggetti passivi: mutilazioni degli organi genitali femminili, l'impiego di minori nell'accattonaggio, matrimoni poligamici. Si tratta di comportamenti che, sebbene concessi nei Paesi di provenienza degli immigrati, creano un problema nel momento in cui vengono posti in essere in uno Stato, come il nostro, in cui gli stessi assumono connotati rilevanti sotto il profilo penale, oltre che gravemente lesivi della dignità della persona umana.

Si pone l'interrogativo se diritti o facoltà contemplate da disposizioni di ordinamenti stranieri possano sortire un qualche effetto scriminate ai sensi del nostro art. 51 c.p.¹¹.

In Italia, una forte accelerazione al dibattito penalistico su tali tematiche è stata impressa di recente dal legislatore, che con la legge n. 7/2006 ha emanato norme *ad hoc* per punire le c.d. mutilazioni genitali femminili, le quali, per unanime opinione, costituiscono un chiaro esempio di reato culturalmente motivato. Così come disciplinano reati culturalmente orientati gli artt. 600 (riduzione e mantenimento in servitù costringendo all'accattonaggio, introdotto dalla l. 11-8-2003 n. 228) e 600-*octies* (impiego di minori nell'accattonaggio, elevato al rango di fattispecie delittuosa dalla legge n. 94/2009) del nostro codice penale.

Nei reati culturalmente orientati spesso l'agente non ha la consapevolezza del disvalore del proprio comportamento e ciò a prescindere dall'*ignorantia legis*. Si può ben dire che spesso il *cultural offender* è in errore di fatto, ovvero non prevede e vuole la lesione del bene giuridico, proprio a causa del fattore culturale¹².

Al riguardo giova ricordare che nel nostro ordinamento penale non esistono istituti di parte generale specificatamente conati per attenuare o elidere le conseguenze penali cui dovrebbe

¹⁰ *Ivi*, p.7.

¹¹ CARINGELLA F. – MAZZAMUTO S. – MORBIDELLI G., *Manuale di diritto penale – parte generale*, Terza edizione, DIKE, Roma, 2011, p.607.

¹² MUZZICA R., *Brevi note sul fattore culturale alla luce delle recenti SU Thyssenkrupp: dall'irrelevanza dei moti interiori ad indice sintomatico dell'elemento soggettivo?* in *Giurisprudenza penale*, liberamente consultabile in www.giurisprudenzapenale.com



incorrere il soggetto attivo dei reati c.d. “culturali”. Dal punto di vista penalistico queste radici storiche si riflettono nel Codice Rocco, portatore di un messaggio lontano dal multiculturalismo e vicino, invece, al concetto di *unità etnica*. Soltanto nella seconda metà del Novecento il numero di immigrati in Italia ha superato quello degli emigrati, rendendo necessaria una presa di coscienza delle problematiche connesse ai flussi immigratori.

Una sommaria ricognizione della casistica giurisprudenziale italiana ed europea, consente di enucleare alcune specifiche forme di manifestazione di particolari reati, tutti riconducibili, in varia misura, alle differenze culturali e di *mores* del soggetto agente tra il luogo di origine ed il Paese ospitante. Si va dalla violenza in famiglia a quelli a difesa dell'onore¹³, dai reati di riduzione in schiavitù a danno di minori ai reati contro la libertà sessuale, reati in materia di sostanze stupefacenti, reati concernenti l'abbigliamento rituale, riguardanti casi in cui l'usanza o la tradizione di indossare il velo (*burqua*) o un coltello simbolico (*kirpan*) è stata valutata penalmente rilevante rispetto ad alcune figure di reato poste a tutela della sicurezza pubblica, infine, i reati di mutilazioni genitali femminili, circoncisioni maschili rituali e tatuaggi ornamentali a cicatrici (c.d. scarificazioni).

Ricorrendo all'uso di una terminologia diffusa per lo più nei paesi anglosassoni, potremmo dire che i reati culturalmente motivati sono quasi sempre *reati 'espressivi'*, e quasi mai strumentali. Mentre i reati strumentali costituiscono mezzi per raggiungere fini economici (ad esempio la rapina, il furto, la ricettazione di beni rubati, lo spaccio di stupefacenti), i reati espressivi sono determinati da alta emotività, passioni, conflitti o dal desiderio di soddisfare bisogni personali fini a se stessi (come l'omicidio, l'aggressione, le violenze sessuali).

La legislazione italiana, come detto, non chiarisce la rilevanza da attribuire al fattore culturale. In particolare, nel nostro ordinamento penale non sono presenti istituti di parte generale destinati ad attribuire un valore alla motivazione culturale che anima il reo. Quanto alla parte speciale, la strategia che, soprattutto negli ultimi anni, il nostro legislatore penale sembra portare avanti, è quella di introdurre alcuni singoli reati culturalmente orientati, spesso con interventi caratterizzati da una decisa reazione sanzionatoria come è accaduto, ad esempio con gli interventi legislativi con le quali sono stati introdotti il reato di pratiche di mutilazione

¹³ Si tratta di tutti quei reati che scaturiscono da un esasperato concetto dell'onore, familiare o di gruppo, il quale può spingere a vendicare ‘col sangue’ la morte di un membro della propria famiglia o del proprio gruppo di appartenenza (c.d. vendetta di sangue).



degli organi genitali femminili¹⁴ e delitto di impiego dei minori nell'accattonaggio, quest'ultimo prima previsto come fattispecie contravvenzionale¹⁵.

Nella prospettiva di una maggiore tutela per i soggetti minori di età si colloca l'introduzione (ad opera dell'art. 3, comma 19, lett. a, l. 15 luglio 2009, n. 94), con la previsione del nuovo art. 600-*octies* c.p., del reato di impiego di minori nell'accattonaggio: viene così spostato tra le fattispecie delittuose, specificamente fra i Delitti contro la personalità individuale (sezione I, capo III, titolo XII, libro II c.p.), un fatto già penalmente rilevante ma oggi connotato da un disvalore troppo fortemente percepito sul piano sociale per poter rimanere costretto nella cornice meramente contravvenzionale dell'art. 671 c.p. (contestualmente abrogato dalla lett. d dello stesso comma) nella quale ancora era inquadrato conformemente all'impianto codicistico del 1930¹⁶.

La scelta compiuta dal legislatore si giustifica in ragione dell'esigenza di rafforzare la tutela del minore, sanzionando in maniera più severa il fenomeno dell'impiego dei bambini nell'accattonaggio, trasformando la relativa incriminazione da contravvenzione a delitto e riconducendo la medesima sotto la più consona oggettività giuridica della libertà individuale, in luogo di quella pubblicistica, ormai anacronistica, dell'interesse concernente la polizia di sicurezza¹⁷.

La nuova collocazione codicistica della fattispecie è chiaramente indicativa del radicale mutamento di prospettiva del legislatore e del bene giuridico tutelato: non più la pubblica tranquillità, la probità e il decoro della civile convivenza (retaggi dell'originario sistema di valori del Codice penale) ma –secondo una linea evolutiva che ha sempre più messo al centro la figura del soggetto minore– il diritto del fanciullo ad un corretto sviluppo della propria personalità: l'offesa è compenetrata nel fatto che l'accattonaggio rischia di deviare il minore da quelle attività che ne guidano lo sviluppo (istruzione, gioco, sport ecc.), esponendolo peraltro a situazioni e a pericoli inadeguati alla minore età. Quella che in passato era al più individuata dalla giurisprudenza come *ratio* di tutela assurge finalmente al rango di oggetto

¹⁴ La legge n. 7 del 9 gennaio 2006, con l'art. 6 ha introdotto nel nostro sistema penale il reato di mutilazioni genitali femminili, inserendo l'art. 583 – *bis* c.p.

¹⁵ La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha trasformato la fattispecie in delitto, introducendo l'art. 600 – *octies* c.p. che punisce la medesima condotta già prevista dall'art. 617 c.p. – formalmente abrogato.

¹⁶ Sull'abrogata fattispecie dell'art. 671 c.p., di cui la nuova figura riproduce sostanzialmente la struttura, si veda COSEDDU A., voce *Mendicità*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 604 ss.; PANAGIA S., voce *Mendicità (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976, 90 ss.; SABATINI G., *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, 1961.

¹⁷ CARINGELLA F. – MAZZAMUTO S. – MORBIDELLI G., *Manuale di diritto penale – parte speciale*, Seconda edizione, cit., p. 951.



giuridico primario e immediato di protezione, con tutte le conseguenze ermeneutiche sui contorni dell'offesa e sull'estensione del tipo.

3. Uno sguardo ad altri Paesi: breve analisi comparativa. Nell'analisi degli effetti penalistici della diversità culturale si rivelano, dunque, fondamentali la disamina delle esperienze di Paesi in cui il multiculturalismo è una realtà sociale ormai consolidata.

La complessità delle situazioni createsi con le migrazioni in vari momenti storici e in situazioni diverse ha dato origine a modelli di società molto differenti tra loro che rispecchiano gli orientamenti politici e sociali dominanti in quella determinata epoca.

In Italia, i problemi siffatti hanno acquistato un crescente rilievo in conseguenza delle ondate di immigrazione degli ultimi due decenni. Il fenomeno, come è facile intuire, non poteva non avere riflessi anche e soprattutto nell'ambito del diritto penale.

Una questione preliminare si impone. Occorre, per chiarezza espositiva e rigore metodologico sciogliere una questione di ordine terminologico: *multiculturalità* e *multiculturalismo* non sono sinonimi¹⁸. La multiculturalità indica un riferimento oggettivo: ossia una società composta da gruppi con diverse tradizioni culturali. Il multiculturalismo designa, invece, una corrente di pensiero che, partendo da questo dato di fatto, ha sviluppato alcune tesi adatte a trovare formule di convivenza multiculturale e modelli di governo del fenomeno. In sostanza, esso indica uno dei possibili approcci, ma non l'unico, alla multiculturalità.

Come spesso accade, non esiste un solo multiculturalismo. Questa espressione nasce da una riflessione teorica sviluppata a partire dalla seconda metà del secolo scorso con specifico riferimento all'analisi della condizione della minoranza francofona canadese¹⁹.

Fatte queste premesse di ordine metodologico, è possibile ora affrontare gli aspetti del multiculturalismo in altri Paesi.

All'uopo fondamentali si sono rivelate le esperienze di Francia, Stati Uniti e Canada appunto, che si confrontano da diverso tempo con gli urti che la società multiculturale produce sulla tenuta del sistema penale statale, tanto da potersi considerare osservatori privilegiati, le giuste

¹⁸ CONSORTI P., *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 2009, p.5 e ss.

¹⁹ Non a caso sono canadesi i primi e più noti esponenti del multiculturalismo: Charles Taylor e Will Kymlicka. Cfr. KYMLICKA W., *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, Il Mulino, 1999. Sulla questione canadese, cfr. ARGIOTTA C., *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, Bologna, Il Mulino, 2005.



lenti di ingrandimento per studiare come il legislatore e i giudici penali affrontano il tema culturale.

In dottrina si sono delineati due principali modelli di gestione della diversità culturale, che riflettono due distinte politiche della differenza, caratterizzati da un approccio profondamente diverso al principio di uguaglianza: il modello multiculturalista inglese e quello c.d. assimilazionista francese.

L'elemento distintivo tra questi due modelli risiede essenzialmente nella differente visione del principio di eguaglianza: mentre il modello francese si ispira a una concezione formale dell'eguaglianza che prescinde da elementi di differenziazione, quello britannico, viceversa, sposa una concezione di uguaglianza di tipo sostanziale, riconoscendo l'esistenza di differenze e, quindi, la necessità di ammettere trattamenti differenziati²⁰.

Il Regno Unito, è ritenuto dalla maggior parte degli studiosi, la culla del modello multiculturalista che, rifacendosi ad una concezione di uguaglianza sostanziale, si caratterizza per l'adozione di politiche volte al riconoscimento e alla tutela delle minoranze culturali²¹. Conferma questo assunto, tra le altre, l'istituzione degli *Sharia Councils*, autorità giurisdizionali composte da membri della comunità islamica alle quali può rivolgersi la popolazione britannica musulmana affinché determinate controversie vengano risolte in applicazione della *sharia*, la legge islamica.

Il modello assimilazionista alla francese è invece caratterizzato dalla tendenziale nazionalizzazione degli immigrati in nome dell'omogeneità culturale: il divieto di indossare il velo è emblematico di quello che molti chiamano processo di «francesizzazione» degli immigrati²². Tale modello, secondo alcuni autori, si ispira ad una logica di assoluta uguaglianza formale, di perfetta aderenza ai dettami normativi, di perfetta neutralità dello Stato di fronte alle differenze culturali, a salvaguardia della laicità. Esso si basa, infatti, sulla scelta di non attribuire, negli spazi pubblici, alcun rilievo all'eventuale appartenenza del soggetto a gruppi di immigrati con radici culturali anche profondamente diverse da quelle dello Stato di accoglienza²³. Rappresenta un'espressione estrema di tale modello la legge del

²⁰ BASILE F., *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, ottobre 2007, (www.statoechiese.it/images/stories/papers/2007.10/basile_societmaster.pdf)

²¹ GAY .P., *Il fattore culturale come scriminante? La Cassazione esclude la riconducibilità all'art. 51 c.p.*, in *La Rivista Neldiritto*, Mensile della Casa editrice Neldiritto, n. 6/2015, 1160.

²² *Ibidem*.

²³ BASILE F. *Stato, Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica – ottobre 2007, p. 19, (http://www.statoechiese.it/images/stories/papers/2007.10/basile_societmaster.pdf).

15 marzo 2004, n. 228, in vigore in Francia²⁴, che vieta l'ostensione di simboli religiosi²⁵ all'interno della scuola²⁶; esempio evidente dell'idea francese del principio di eguaglianza secondo un modello di assimilazione²⁷.

Uscendo dai confini europei, gli Stati Uniti sono spesso considerati la società multiculturale per eccellenza²⁸, quello che Taylor ha definito le *società porose*, caratterizzate dalla massiccia presenza di persone che vivono la vita della diaspora²⁹. L'America è stata la patria dell'ideale *melting pot* inteso come crogiolo delle diverse comunità di immigrati, che negli anni Settanta è stato sostituito dalla dottrina della *salad bowl*, l'insalatiera «in cui tutte le varie componenti sono invitate a mischiarsi, conservando però ognuna la propria specificità e il proprio sapore»³⁰.

La dottrina statunitense ha elaborato il concetto di *cultural defence* dal lontano 1985, quando l'opinione pubblica americana fu scossa dalla storia di una donna di origine giapponese che, scoperta una relazione extraconiugale del marito, tentò di uccidersi gettandosi con i figli nell'Oceano Pacifico, in nome dell'antica pratica dell'*oyako-shinju* (*parent-child suicide*)³¹. Ritenuta responsabile della morte dei bambini la donna, sopravvissuta grazie all'intervento dei soccorritori, fu processata e condannata per omicidio³². Negli Stati Uniti Fumiko Kimura viene considerata una sorta di “paziente zero” del reato culturalmente orientato e la sua

²⁴ Cfr., tra gli altri, POGGESCHI G., *Il velo islamico in Francia: un problema di una società multietnica*, in *Quad. cost.*, 1995, 287 ss.

²⁵ La legge riguarda anche simboli religiosi come il turbante dei *sikh*, la *kippah* ebraica e la croce cristiana (se di grossa dimensione). La norma non si applica nelle scuole private / cattoliche (che in Francia sono molto più che in Italia) e nei territori oltre confine.

²⁶ Come si ricorderà la questione del velo islamico è scoppiata nel 1989 in Francia, quando, in una città del Nord, due ragazze di origine marocchina si erano presentate nel loro liceo con un foulard in testa. La cosa forse non avrebbe destato alcun problema se il preside non avesse impedito loro di seguire le lezioni finché non se lo fossero tolte.

²⁷ BERNARDI A., *Modelli penali e società multiculturale*, Itinerari di Diritto Penale, Collana diretta da Fiandaca G. – Musco E. – Padovani T. – Palazzo F., Sezione Saggi, Giappichelli Torino, 2006.

²⁸ Cfr. SORIO C., *I reati culturalmente motivati: la cultural defence in Alcune sentenze statunitensi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Novembre 2008, che richiama DE MAGLIE C., *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2005, 175.

²⁹ TAYLOR G., *La politica del riconoscimento*, trad. it. (a cura di) Rigamonti G., in HABERMANS J. – TAYLOR G., *Multiculturalismo*, Feltrinelli, Milano, 1998.

³⁰ GAMBINO A., *Gli altri e noi: la sfida del multiculturalismo*, Il Mulino, Bologna, 1996.

³¹ GAY P., *Il fattore culturale come scriminante?*, cit.

³² Quando Fumiko Kimura fu imputata di omicidio di primo grado, punibile anche con la pena di morte, la comunità giapponese residente negli Stati Uniti raccolse 25.000 firme e indirizzò al Procuratore di Los Angeles una petizione in cui si chiedeva un trattamento mite per la donna, in considerazione del fatto che ella aveva compiuto il tragico gesto spinto dalla cultura giapponese ed in particolare della pratica dell'*okayo-shinju*. I difensori di Fumiko Kimura unirono il fattore culturale all'*insanity defence* allo scopo di porre in massimo rilievo il fatto che la pressione della cultura d'origine dell'imputata avesse provocato lo stress emotivo che aveva portato all'omicidio.

vicenda umana e processuale ha imposto una presa di coscienza del rovescio della medaglia del fenomeno immigratorio³³.

Ancora, si pensi al celebre caso “Chen”. Nel 1989 un cinese immigrato a New York, Dong Lu Chen uccise a colpi di martello la moglie, dopo aver saputo della relazione extraconiugale di quest’ultima. Nel processo venne sostenuto, anche grazie alla testimonianza di un antropologo esperto in sinologia, che nella cultura cinese l’adulterio è considerato un’offesa gravissima non solo nei confronti del marito ma anche dei suoi antenati, finanche della sua discendenza. L’imputato fu condannato non per *murder* (la fattispecie più grave di omicidio), ma per il reato di *manslaughter* di secondo grado, forma di omicidio meno grave in considerazione delle particolari circostanze in cui viene commesso (punito, nel caso di specie, con cinque anni di *probation*)³⁴.

I giudici, facendo applicazione della *culturale defence*, all’esito del processo, hanno riconosciuto e valorizzato, ai fini del trattamento sanzionatorio, nella condotta dell’imputato, l’esistenza di elementi di culturali, che avrebbero influenzato il suo agire, condizionandolo. In ragione di ciò, il suo *background* culturale ha consentito di scriminare la sua condotta.

Anche il Canada è un punto di riferimento imprescindibile per gli studiosi della criminalità culturale di matrice immigratoria. E’ l’esempio più avanzato di applicazione del modello che nel contesto comunitario viene indicato come *multiculturalista*. Il Canada, a partire dall’inizio degli anni Novanta ha reintrodotto per gli *inut* il *sentencing circle*, una sorta di organo giudicante, la cui composizione è integrata da alcuni membri delle comunità interessata.

Con riferimento al nostro sistema penale, la dottrina tradizionale lo colloca tra quelli di marcata “di impronta assimilazionista”³⁵. Quando furono introdotti i delitti di mutilazioni di genitali femminili e impiego di minori nell’acconciaggio, altra parte della dottrina, invece, ha definito il modello nostrano “assimilazionista discriminatorio”³⁶, per sottolineare come, con questi interventi normativi, si sia voluto punire condotte di chiara matrice culturale con un inasprimento sanzionatorio.

Va detto, tuttavia, che nella legislazione italiana non mancano testimonianze di un approccio di tipo multiculturalista; si pensi, a titolo esemplificativo, al decreto legislativo che consente

³³ Gay P., *Il fattore culturale come scriminante?*, cit.

³⁴ BASILE F. *Immigrazione e reati culturalmente orientati. Il Diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, 2010, p. 278.

³⁵ BERNARDI A., *Il “fattore culturale” nel sistema penale*, Itinerari di Diritto Penale, Collana diretta da Dolcini E. - Fiandaca G. - Musco E. - Padovani T. - Palazzo F. - Sgubbi F., Sezione Saggi, Giappichelli Editore, Torino, 2010.

³⁶ DE MAGLIE C., *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010, 35.

la macellazione secondo le prescrizioni religiose di ebrei e musulmani³⁷, nonostante la tutela, anche di carattere penale, riconosciuta in generale agli animali³⁸.

4. Il fattore culturale e la sua esatta collocazione nella struttura della fattispecie criminosa. Il reato culturalmente motivato, soprattutto quello di chiara matrice immigratoria, solleva una questione problematica di non poco momento. Alla luce di quanto su esposto ci si chiede quale rilevanza penale debba concretamente essere riconosciuta al c.d. fattore culturale. Si tratta, a ben vedere, di una questione non meramente formale. In questi casi ci si trova di fronte alla presenza di norme ontologicamente diverse: da un lato, la norma penale nazionale che prevede gli elementi descrittivi e normativi della fattispecie di reato, dall'altro quella culturale del Paese di appartenenza del reo, in cui la condotta non solo è approvata o facoltizzata, ma, molto spesso, addirittura imposta.

Le soluzioni adottabili sono diverse, l'influenza culturale può infatti potenzialmente rilevare con riferimento alla tipicità, all'antigiuridicità, all'inesigibilità, all'imputabilità, alla colpevolezza, alla punibilità o alla commisurazione della pena.

Sul piano teorico è possibile attribuire rilievo al fattore culturale introducendo una scriminante *ad hoc* riconducibile all'esercizio di un diritto, prevista nel nostro codice penale all'art. 51³⁹, oppure incidere sull'elemento soggettivo, assolvendo il reso colpevole di reati culturali per carenza di dolo.

Ancora, il fattore culturale può rilevare in sede di commisurazione della pena *ex art.* 133 c.p., si può far leva sulla scusabilità dell'ignoranza della legge penale determinata da *non colpevole carenza di socializzazione*⁴⁰. Sarebbe anche possibile ipotizzare il ricorso alla categoria della *inesigibilità*⁴¹, di codificare specifiche cause di non punibilità culturali per determinate fattispecie di reato o di lavorare sull'esclusione o sulla diminuzione dell'imputabilità dell'immigrato.

³⁷ Decreto Legislativo n. 233 del 1998, art. 2, primo comma, lett. h) e art. 5, secondo comma.

³⁸ Con la Legge n. 189 del 2004 è stato aggiunto nel Libro II del Codice Penale il Titolo IX *bis*, "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", nell'ambito del quale sono puniti l'uccisione (art. 544 – *bis* c.p.) e il maltrattamento degli animali" (art. 544 – *ter* c.p.), gli spettacoli o le manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli stessi (art. 544 – *quater* c.p.) e il combattimento tra animali (art. 544 – *quinqüies* c.p.).

³⁹ Questa opzione, invero, è stata esclusa dalla sentenza in commento.

⁴⁰ Sent. Corte Costituzionale, 24 marzo 1988, n. 364

⁴¹ DE MAGLIE C., *I reati culturalmente motivati*, cit., p. 226 e ss.

Tuttavia, nel silenzio del legislatore, ancora una volta, la giurisprudenza è chiamata a fornire il suo contributo, facendo chiarezza sul concetto di fattore culturale e sul suo riconoscimento in ambito penale

5. I precedenti giurisprudenziali. L'incertezza nel teorizzare e definire un multiculturalismo nel quadro dei diritti fondamentali e dell'ordinamento penale si scontra con un fattore ancora più grave: l'assenza di modelli di riconoscimento condivisi.

In assenza di un preciso quadro teorico e normativo i problemi sono stati risolti col metodo casistico ad opera della giurisprudenza chiamata a risolvere i conflitti e a ricercare idonee soluzioni caso per caso.

La sentenza n. 26153 del 26 aprile della VI sezione penale della Cassazione del 2011⁴², ad esempio, ha affermato che gli atteggiamenti derivanti dalle condizioni socio-culturali dell'imputato in cui sopravvivono rappresentazioni di superiorità di genere e pretese da padre-marito-padrone non rilevano ai fini dell'indagine sull'elemento soggettivo del reato né di quella concernente l'imputabilità dell'imputato stesso. In particolare, la sentenza in questione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una condanna, emessa in primo grado e confermata in appello, ad 1 anno e 8 mesi di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata commessi dall'imputato in danno della moglie. Anche in questo caso il ricorrente adduceva che le condotte contestate - offensive, aggressive e violente poste in essere reiteratamente e sistematicamente ai danni della moglie e tali da procurare alla donna sofferenze e psichiche e lesioni fisiche - fossero espressioni della condizione socio-culturale dell'imputato. La Corte, tuttavia, ha escluso che ciò potesse rilevare come elemento soggettivo del reato, o l'imputabilità del reo. L'imputato, che nella sentenza viene descritto come un "anacronistico *pater familias* maschilista e intollerante, refrattario alla modificazione del costume e alla vigenza delle leggi della Repubblica che hanno progressivamente dato attuazione al principio costituzionale di uguaglianza tra i coniugi", risulta aver posto in essere le contestate condotte per ben trent'anni e ciò, secondo la Corte, lungi dal potersi considerare una scriminante o un'attenuante, è stato valutato correttamente dal giudice del merito ai fini dell'intensità del dolo e dell'entità della sofferenza e del danno patito dai familiari conviventi⁴³.

Nell'ambito della sentenza in questione, dunque, la Corte afferma con estrema chiarezza che non rileva, ai fini dell'esclusione del dolo del reato di maltrattamenti in famiglia, la

⁴² Cass. pen., sez. VI, 5 luglio 2011, n. 26153, pres. Di Virginio, rel. Ippolito.

⁴³ *Ibidem*.



circostanza che il marito abbia agito sulla base della convinzione della superiorità della figura maschile all'interno della famiglia e della conseguente legittimità di atteggiamenti padronali nei confronti della moglie.

La sentenza del 2011 conferma un'impostazione già in precedenza adottata dai giudici di Piazza Cavour, secondo la quale non può escludersi il dolo dei maltrattamenti per effetto della motivazione culturale⁴⁴.

Nello stesso orientamento si inserisce anche un altro arresto della giurisprudenza di legittimità. Con sentenza n. 12089 del 28 marzo 2012, la VI sezione penale della Corte di Cassazione confermò l'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia la condotta di un padre che angariava la figlia minorenni quando questa non si dimostrava capace di ripetere pedissequamente i versetti del Corano. Gli Ermellini rigettano la tesi difensiva che lamentava la violazione dell'art. 572 c.p. per carenza dell'elemento soggettivo, in quanto la cultura di provenienza non consentirebbe di percepire il valore che il nostro ordinamento riconosce a determinati beni ritenuti "primari". "Nella vicenda" – scrivono i giudici – "*l'ignorantia iuris* diviene irrilevante, quando le condotte oggetto di valutazione si caratterizzano per la palese violazione dei diritti essenziali e inviolabili della persona, quali riconosciuti e affermati dalla Costituzione, che costituiscono la base indefettibile dell'ordinamento giuridico italiano e il cardine della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali. Si è prodotta la violazione dei diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, quali rappresentano uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di consuetudini, prassi, costumi anti-storici"⁴⁵.

In giurisprudenza suscitò scalpore il caso Pusceddu⁴⁶. Il giovane ventinovenne di origine italiana, trasferito in Germania per lavorare in un ristorante come cameriere, intratteneva una relazione con una giovane anche lei immigrata (lituana). Convinto che lo tradisse, e impazzito di gelosia, per punirla, il cameriere sardo ha brutalizzato per tre settimane la fidanzata sottoponendola a violenza sessuale, fisiche e psicologiche, sevizie e umiliazioni di ogni genere (ha inciso le ferite con un coltello e le ha cosparse di aceto), tenendola segregata nel proprio appartamento. Il Tribunale, nella valutazione della pena da comminare in concreto, concede un'attenuante e uno sconto di pena tenendo conto del fattore culturale: le origini

⁴⁴ Cfr. Sent., Cass. Pen., V sez., gennaio 2003, n. 55; Sent. Cass. Pen. V sez., 29 maggio 2009, n. 22700.

⁴⁵ Sent., Cass. Pen., sez. VI, 28 marzo 2012, n. 12089.

⁴⁶ Sentenza del 14 marzo 2006 con cui il Tribunale di Buckeburg, presieduto dal giudice Von Hammerstein, ha concesso uno sconto di pena a un immigrato italiano condannato per violenza sessuale, in virtù delle sue "particolari impronte etniche e culturali".

“italiane” e, in particolare, “sarde” dell’imputato, nonostante la stessa autorità giudicante, nell’*iter* motivazionale della sentenza, sottolinea la particolare efferatezza⁴⁷ delle modalità delle condotte poste concretamente in essere nel caso di specie. L’imputato fu condannato dal Tribunale di Buckeburg, in Germania. Il giudice tedesco ha tenuto conto della provenienza dell’imputato, sostenendo l’esistenza di una particolare cultura, quella sarda, notoriamente patriarcale e primitiva, ancorata attorno al ruolo e alla figura del “*pater familias*”, e che vede la condizione della donna fortemente sottomessa. Questo avrebbe influenzato il modo di relazionarsi e di rapportarsi del giovane, di conseguenza egli avrebbe agito in preda ad un “attacco eccessivo di gelosia”, pensando di poter ricorrere alla forza per esercitare “l’autorità maschile”⁴⁸.

La sentenza, come è facile intuire, suscitò indignazione da parte della dottrina fu subito additata come razzista scatenando un vivace dibattito in Italia. Le caratteristiche della cultura sarda, così come individuate dai giudici tedeschi nelle sentenza sono da considerarsi un falso prototipo. La decisione destò sgomento e riprovazione in Italia, fino a sfiorare un incidente diplomatico. Il mondo politico ed intellettuale sardo si indigna, sottolineando l’ingenuità della lettura della cultura italiana e, in particolar modo, sarda, fatta dal giudice tedesco, accusato di essere un antropologo improvvisato, che ignora, peraltro, uno dei principi cardine della cultura sarda: il matriarcato. Infatti, autorevole dottrina lamentando una forma di *razzismo contemporaneo* non mancò di ricordare un dato storico e antropologico importante: Sardegna è stata la patria di Eleonora d’Arborea, giudicessa che, sul finire del 1300, promulgò la *Carta de Logu*, il primo codice europeo che riconosce la donna come soggetto di diritto⁴⁹. In senso diametralmente opposto si colloca una pronuncia del Tribunale di Brescia⁵⁰. La vicenda vede questa volta come condannato un pakistano trasferitosi con la propria moglie in Italia. Il padre, Mohammed Saleen, disapprovava il comportamento della figlia, ritenuto troppo occidentale. In particolare, la sua relazione con un ragazzo italiano, il suo modo di

⁴⁷ Nella sentenza sono descritti 10 episodi, un calvario: ammanettata al letto, presa a cinghiate, nuda sul pavimento, testa sbattuta a terra, sigarette accese sulle parti intime, aceto sulle ustioni, violenze carnali, rasatura dei capelli per punizione. Finché la ragazza, sperando di calmarlo, ha ammesso un tradimento mai avvenuto. Nella sentenza si legge che «l’imputato è “sardo”» e «il quadro del ruolo dell’uomo e della donna, esistente nella sua patria deve essere tenuto in considerazione come attenuante» (Tribunale di Buckeburg -KIs 205 Js 4268/05- 107/05)

⁴⁸ Cfr. RUGGIU I., *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Studi di Diritto Pubblico, Franco Angeli, Milano 2012).

⁴⁹ Cfr. CONDORELLI N., *I giudici di Buckeburg e la Giudicessa Eleonora di Oristano*, in www.articolo21.info/notizia

⁵⁰ Sentenza del Tribunale di Brescia, 19 gennaio 2008 (ud. 13 novembre 2007); Sentenza della Corte d’Appello di Brescia, 5 dicembre 2009



vivere in violazione dei precetti della loro religione, e così la uccide con la complicità di due suoi cognati, seppellendola nell'orto di casa.

Il Tribunale del merito, condanna il padre al massimo della pena ritenendo sussistenti anche le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.

Il movente che ha spinto il padre ad agire deve essere individuato nel riscattare l'onore della famiglia. Come infatti si legge nella sentenza di primo grado, confermata in toto in sede di gravame e in Cassazione⁵¹, Hina per il suo comportamento all'"occidentale" era percepita dal padre e dai suoi familiari come un "serio problema" non solo per i risvolti interni della famiglia, costituendo un cattivo esempio anche per le sorelle, ma soprattutto perché rappresentava un "problema" per la famiglia nei risvolti esterni ossia verso la comunità pakistana.

In sostanza il padre ha confessato e giustificato il proprio comportamento come un delitto d'onore. Di fronte all'inusitata condotta trasgressiva della figlia egli si sarebbe sentito costretto ad agire, vera un dovere, una necessità per salvaguardare l'integrità dei principi cardine che reggono l'ordine all'interno della sua famiglia e tutelare la reputazione della stessa di fronte alla comunità parentale e amicale.

Così individuati i motivi che hanno spinto il genitore ad uccidere, sono stati considerati futili dai giudici nel capo l'imputazione, ai sensi dell'art. 61 n. 1 c.p stante la evidente sproporzione tra i motivi dell'agire e la gravità del fatto commesso, che contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite da tutta la collettività civile ove gli imputati erano inseriti da anni, così dimostrando una particolare capacità criminale con notevolissima possibilità di reiterazione del reato, in particolare con riguardo agli imputati che hanno altri figli".

La sentenza Saleem sembra così far parte dell'orientamento seguito dalla giurisprudenza italiana che tende a richiedere da parte degli stranieri immigrati, il rispetto per quelli che sono i diritti fondamentali tutelati peraltro a livello costituzionale, e a comminare di conseguenza pene più severe.

⁵¹ La Corte di Cassazione, nel 2010, conferma la pena a 30 anni per il padre di Hina Saleem che in primo grado aveva scelto il rito abbreviato, e al quale è stata riconosciuta anche l'aggravante dei motivi abietti. Confermate anche le condanne inflitte agli altri parenti coimputati, due cognati, infatti, sono stati condannati a di 17 anni di reclusione. Con tale sentenza La Cassazione ha così messo la parola fine alla barbara uccisione della ventenne pachistana sgozzata, nel dicembre 2006, dal padre Mohammed Saleem e sepolta, con la collaborazione dei due cognati e di uno zio della vittima, con la testa rivolta alla Mecca.

6. Le coordinate ermeneutiche indicate dalla Suprema Corte nel 2015: ultimo arresto giurisprudenziale sul tema.

Nel 2015, con una pronuncia che si inserisce molto bene nel solco di alcuni precedenti, riguardanti casi di reati di maltrattamenti in famiglia riconducibili al fattore culturale del soggetto agente, la Suprema Corte è stata chiamata ancora una volta a giudicare sulla possibilità di riconoscere una scriminante culturale *ex art. 51 c.p.* nel caso di delitti contro la persona commessi da un immigrato il quale, a sua difesa, sostenga che la sua condotta sia tollerata nel Paese di provenienza. Gli Ermellini hanno respinto in toto la ricostruzione difensiva, sottolineando, in via preliminare, che l'art. 3 Cost. impone di riconoscere il ruolo dei diritti connessi all'incolumità personale, che non possono essere superati in una società multiculturale.

Brevemente i fatti. Analogamente ad altri casi registrati in giurisprudenza, anche quello in esame riguarda il reato di maltrattamenti in famiglia.

Un uomo di nazionalità marocchina, nel 2012 era stato condannato dal Tribunale di Asti per aver sottoposto a maltrattamenti di carattere psichico e fisico la moglie, per averla costretta ad avere rapporti sessuali completi e ciò anche quando la stessa fosse incinta, e per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie e al figlio minore. In particolare, l'uomo, sovente in stato di ubriachezza, scaricava la sua rabbia sulla moglie, colpevole a suo dire, di aver fatto nascere il figlio in Francia, compromettendo la possibilità per il padre di ottenere il permesso di soggiorno in Italia, unico e determinato motivo per il quale l'aveva sposata. La Corte d'Appello di Torino, nel 2013, confermava la condanna emessa dall'autorità giudicante di prime cure.

Il cittadino marocchino, rivolgendosi alla Suprema Corte, chiedeva l'annullamento della decisione impugnata, poiché il Tribunale e la Corte d'Appello, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto ritenere assente l'elemento soggettivo del reato, in quanto gli atti posti in essere dal ricorrente, seppure illegittimi in Italia, dove egli era appena arrivato, dovevano ritenersi legittimi secondo il suo patrimonio culturale. Pertanto, le differenti abitudini e la diversa percezione della liceità dei fatti avrebbero potuto integrare una situazione di scriminante erroneamente supposta. La difesa dell'imputato, quindi, aveva invocato l'esimente putativa dell'esercizio di un diritto, adducendo che i comportamenti dell'uomo, di origine marocchina, dovessero essere considerati espressione della sua cultura e come tali fossero idonei ad escludere la sussistenza dell'elemento psicologico dei reati a lui ascritti.



La ricostruzione difensiva non è stata accolta dai giudici della Suprema Corte che, anzi, la criticavano aspramente.

La Corte parte dall'assunto secondo il quale "in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell'ordinamento in altrettanti statuti individuali quanto sono le etnie che la compongono". La stessa sopravvivenza delle società multietniche viene collegata, nel pensiero dei giudici della Cassazione, con l'obbligo giuridico che incombe su ciascuno di noi di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che regolano il vivere comune.

In quest'ottica non è possibile ritagliare uno spazio per la buona fede di chi presume di avere un diritto – che peraltro non trova nessun dentellato normativo – consentendo che vengano posti in essere condotte oggettivamente incompatibili con l'ordinamento di residenza. A detta della Corte, i comportamenti culturalmente orientati, fondati sull'esercizio di un asserito diritto che, in linea di principio viene escluso dall'ordinamento italiano, non possono essere scriminati e, per l'effetto, non è possibile parlare di eccesso colposo nella scriminante. Sicché la Corte di Cassazione rigetta il ricorso ritenendo che non possa configurarsi alcuna scriminante di natura culturale. Peraltro, si legge, l'art. 3 della Costituzione prevede che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge, qualunque sia il loro sesso, la loro religione, la loro etnia e la loro lingua. È essenziale, anche per la sopravvivenza della società multietnica, che chiunque desideri inserirsi in essa, verifichi preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti - ancorché abitudinari e conformi agli usi e alle leggi del proprio Stato di proveniente - con i principi e le norme che reggono lo Stato italiano.

Pertanto non può essere ritenuto scusabile il comportamento dello straniero che, consapevole di essersi trasferito in un paese diverso, continui a porre in essere comportamenti che le leggi dello stesso non tollerano.

Non è configurabile alcuna scriminante, nemmeno solo putativa, fondata sull'esercizio di un presunto diritto escluso in linea di principio dall'ordinamento e, quindi, neppure l'eccesso colposo nella scriminante stessa.

Nel caso concreto, in tal senso, non può ritenersi configurabile alcuna scriminante in relazione alla condotta del prevenuto, consistita, nella sottoposizione della moglie a percosse e maltrattamenti vari, inflitti in stato di ubriachezza, e nella omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza necessari al sostentamento della stessa e della prole, in quanto contraria a qualsiasi principio, né espressione di alcuna cultura, soprattutto di quella di appartenenza dell'imputato, marocchino di fede musulmana.



Si conferma, pertanto, in tema di multiculturalismo, l'orientamento della giurisprudenza italiana, peraltro comune a quasi tutti i paesi europei, che è stato definito come prevalentemente assimilazionista. L'ordinamento italiano, in sostanza, consente allo straniero l'inserimento nel proprio tessuto sociale a condizione che lo stesso rinunci a tutte quelle tradizioni, usi, costumi che violino palesemente il nostro sistema di valori e che contrastino con il diritto.

BIBLIOGRAFIA

- **ARGIOTTA C.**, *L'ultimo diritto. Profili storici e teorici della secessione*, Bologna, Il Mulino, 2005.
- **BASILE F.**, *Diritto penale e società multiculturale: teoria e prassi della c.d. cultural defence nell'ordinamento statunitense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, (www.statoechiese.it), luglio 2009, (www.statoechiese.it)
- **BASILE F.**, *Localismo e non – neutralità culturale del diritto penale sotto tensione, per effetto dell'immigrazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it) Settembre 2008
- **BASILE F.**, *Stato, Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica – ottobre 2007, (www.statoechiese.it)
- **BASILE F.** *Immigrazione e reati culturalmente orientati. Il Diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, 2010
- **BERNARDI A.**, *Il “fattore culturale” nel sistema penale*, Itinerari di Diritto Penale, Collana diretta da DOLCINI E. - FIANDACA G. – MUSCO E. - PADOVANI T. – PALAZZO F.- SGUBBI F. Sezione Saggi, Giappichelli Editore, Torino, 2010

- **BERNARDI A.**, *Modelli penali e società multiculturale*, Itinerari di Diritto Penale, Collana diretta da FIANDACA G. – MUSCO E. – PADOVANI T. – PALAZZO F., Sezione Saggi, Giappichelli Torino, 2006
- **CARINGELLA F. – MAZZAMUTO S. – MORBIDELLI G.**, *Manuale di diritto penale – Parte generale*, Terza edizione, DIKE, Roma, 2011
- **CELOTTO A.**, *Crocifisso, laicità e “ritrosia” delle Corti sovranazionali*, in *Giustizia amministrativa*, Rivista di diritto pubblico, GiustAmm.it, maggio 2011
- **COSEDDU A.**, voce *Mendicità*, in *Dig. disc. pen.*, VII, Torino, 1993
- **CONDORELLI N.**, *I giudici di Buckeburg e la Giudichessa Eleonora di Oristano*, in www.articolo21.info/notizia
- **CONSORTI P.**, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, 2009, (www.statoechiese.it)
- **DE MAGLIE C.**, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Ets, Pisa 2010
- **DE MAGLIE C.**, *Multiculturalismo e diritto penale. Il caso americano*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2005
- **GAY. P.**, *Il fattore culturale come scriminante? La Cassazione esclude la riconducibilità all’art. 51 c.p.*, in *La Rivista Neldiritto*, Mensile della Casa editrice Neldiritto, n. 6/2015.
- **GAMBINO A.**, *Gli altri e noi: la sfida del multiculturalismo*, Il Mulino, Bologna, 1996
- **KYMLICLA W.**, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, Il Mulino, 1999
- **LINGIARDI V.**, *La personalità e i suoi disturbi*, Il Saggiatore, Milano 2004
- **LORELLO L.**, *Identità e dialogo in una società complessa*, in *Percorsi costituzionali*, 2/3 *Identità e Costituzione*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008
- **MAGNARELLA J. P.**, *Justice in a Culturally Pluralistic Society: the Cultural Defense on Trial*, in *Journal of Ethnic Studies* 19 (1991)
- **MONTICELLI L.**, *Le “cultural defenses” (esimenti culturali) e i reati “culturalmente orientati”*. Possibili divergenze tra pluralismo culturale e sistema penale, in *Indice Penale*, 2003
- **MUZZICA R.**, *Brevi note sul fattore culturale alla luce delle recenti SU Thyssenkrupp: dall'irrilevanza dei moti interiori ad indice sintomatico dell'elemento soggettivo?* in *Rivista Giurisprudenza penale*, (www.giurisprudenzapenale.com)
- **PANAGIA S.**, voce *Mendicità (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XXVI, Milano, 1976



- **PAROLARI P.**, *Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali*, in *Ragion pratica*, 2/2008
- **POGGESCHI G.**, *Il velo islamico in Francia: un problema di una società multi-etnica*, in *Quad. cost.*, 1995
- **TAYLOR G.**, *La politica del riconoscimento*, trad. it. (a cura di) Rigamonti G., in HABERMANS J. – TAYLOR G., *Multiculturalismo*, Feltrinelli, Milano, 1998
- **RUGGIU I.**, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Studi di Diritto Pubblico, Franco Angeli, Milano 2012
- **SORIO C.**, *I reati culturalmente motivati: la cultural defence in Alcune sentenze statunitensi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it) Novembre 2008
- **SABATINI G.**, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, 1961